REPUBBLICA ITALIANA **Sent. 203/2024**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37576** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

xxxxxxxxxxx, nato il xxxxxx a xxxxxx e residente in xxxxx alla via xxxxxx xxxxx, c.f. xxxxxxx, elettivamente domiciliato in Brindisi alla Via G. Casimiro n. 24, presso e nello studio degli avv.ti Nicola De Giosa, Ferdinando De Giosa, dai quali è rappresentato e difeso, unitamente, congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Elena Elia;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 9 ottobre 2024 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Fabiola Leone per l'I.N.P.S. e l'avv. Nicola De Giosa per il ricorrente;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data xxxxxxx, xxxxxxx, come sopra generalizzato, già dipendente della Marina Militare con il grado di Maresciallo, riferisce:

- che in data xxxxxx l'I.N.P.S. concedeva il beneficio di cui all'art. 3 co. 5 della legge 104/92 al fine di prestare assistenza al padre;
- che, a distanza di poche ore dalla morte del padre avvenuta in data x xxxxxx, allorquando ancora non era stata neppure ufficializzata la revoca dei benefici di cui alla legge 104/92 - avvenuta il successivo xxxxx -, veniva incredibilmente formulata richiesta di disponibilità per incarico presso il Comando "" *xxxxxxxxx*"" con missione all'estero;
- di non aver fornito riscontro a tale richiesta, inviata a mezzo mail ordinaria, non essendosi avveduto neppure della stessa, vista la contemporanea morte del padre e posto che gli spettavano comunque i gg.10 per gravi motivi familiari;
- di aver presentato in data xxxxxxx domanda presso l'I.N.P.S. di xxxxx per il riconoscimento dello stato di invalidità della madre (xxxxxx anni), le cui condizioni di salute si erano nel frattempo aggravate, la quale veniva sottoposta a visita medico legale e veniva riconosciuta invalida al 100%, con necessaria assistenza sanitaria permanente;
- di aver presentato, a seguito del riconoscimento del 100% di invalidità, altre due istanze, in data xxxxxxx e in data xxxxx, per il riconoscimento dei benefici di cui comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, che avveniva da parte dell'I.N.P.S. in data xxxxxx;
- che, stante il silenzio in merito alla richiesta di disponibilità dell'xxxxxx, l'Amministrazione iniziava ad inviare comunicazioni a catena, annunciando il trasferimento al Comando di xxxxxxx, nonostante le

condizioni critiche della madre, e lo stato di disagio familiare, e in particolare:

a. in data xxxx, l'Amministrazione notificava il cambio di pianificazione: Comando xxxxxx, per 3 anni fino al xxxxxx;

b. in data xxxxx comunicava il trasferimento presso la "NAVE xxxxx";

c. in data xxxxxx il movimento veniva annullato causa COVID;

d. in data xxxxx, per l'esecuzione del trasferimento presso la Nave xxxxx, veniva assegnato dal xxxxxx l'incarico di addetto al settore permute (quindi, demansionandolo) per sopperire ad un posto vacante dal xxxxx (sic!);

e. in data xxxxx annunciava l'imbarco sulla NAVE xxxxx dall'xxxxxx;

- di essersi ammalato e, dopo essersi sottoposto a visita medica presso Marinferm xxxxxx in data xxxxx, di essere stato giudicato affetto, come da verbale n. xxxxxxx, da "*turbe ansiose reattive*", con conseguente assegnazione di gg 42 di convalescenza;

- che in data xxxxx veniva emesso il verbale n. xxxxxx di Marinferm xxxxxx con cui venivano riconosciute "*turbe ansiose reattiva*" con ulteriori gg. 30 di convalescenza, cui facevano seguito, a seguito del peggioramento dello stato di salute, ulteriori verbali di assegnazione di giorni di convalescenza;

- che infine in data xxxxxx con il verbale n. xxxxxx la Marinferm xxxxxxx emetteva la diagnosi "*severo disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso. Ritenuto permanentemente non idoneo al servizio MM. Si rimette alla valutazione dell'INFERMERIA PRESIDIARIA*";

- che in data xxxxxx il Ministero della Difesa comunicava l'esclusione dall'aliquota di avanzamento del xxxxxx;

- di essere in realtà già in cura per le patologie psichiatriche che lo

affliggevano presso il Centro di cura mentale della A.s.l. che aveva fra l'altro raccomandato alla moglie di evitare di lasciare solo il consorte;

- di aver presentato in data xxxxxx istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio al Comando di Maristanav di xxxxx e in data xxxxx ricorso gerarchico avverso il provvedimento medico legale del xxxxxx di Maristanav xxxxxxx con cui si riconosceva la "*temporanea non idoneità al servizio MM per 150gg";*

- che a tale ricorso rispondeva l'ispettorato di sanità MM Commissione Medica Centrale di xxxx in data xxxxxxx, che emetteva diagnosi "*disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi, cronico, in trattamento farmacologico*";

- che in data xxxxxx la Commissione Medica di xxxxxxxxxx con mod. xxxxxxx n. xxxxxxx si riuniva per valutare il ricorso avverso il giudizio sulla idoneità formulato dalla CMO di xxxxxx, emettendo il giudizio: *1) permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato nella MM, con decorrenza dal xxxxxx; 2) da collocare in congedo assoluto. 3) SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionale del personale civile dell'A.D. ai sensi dell'art .930 D.lgs. 66210. Controindicati maneggio e utilizzo delle armi, lavori a maggior impegno psicofisico e di responsabilità, servizi di guardiania e in turnazione. Eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni a cura del competente medico di riferimento. OMISSIS. Il Giudizio è stato formulato in relazione alla storia clinica, alla documentazione agli atti, all'esito della visita medica diretta e della visita psichiatrica effettuata presso il Policlinico xxxxx di xxxxx";*

- che con decreto prot. xxxxxxxxxx del xxxxxx, il Ministero della Difesa, sulla scorta del parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio

reso nell'adunanza n. xxxxxxx, ha ritenuto che la patologia denunciata "*non è da ritenersi dipendente da causa di servizio*".

- di essere stato lasciato per ben 5 mesi privo di pensione e di liquidazione e quindi senza mezzi di sostentamento, obbligandolo a doversi rivolgere al proprio legale per sollecitare la corresponsione dei ratei scaduti con pec del xxxxxxxx;
- che, per l'effetto del mancato riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, con atto n. xxxx del xxxxx, l'Amministrazione disponeva il recupero in danno delle somme corrisposte a titolo di aspettativa per €.23.656,31 ai sensi dell'art. 15 co. 3 del DPR 52/2009, notificato in data xxxxx con prot. xxxxxx.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ritenere illegittimo l'operato del Ministero per i motivi meglio illustrati nel ricorso, ha chiesto, previa sospensione cautelare del provvedimento n. xxxx del xxxxxx, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità psichiatrica denunciata ai fini della Pensione Privilegiata.

Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità per mancanza di istanza amministrativa.

Nel merito, l'Istituto ha segnalato che il ricorrente in data xxxxxxxxx ha presentato domanda di pensione privilegiata, con riferimento alle seguenti n.3 patologie: 1) *disturbo dell'adattamento, cronico, con aspetti emotivi misti, in scarso compenso clinico e farmacologico*; 2) *ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con non ottimale controllo dei valori tensivi; 3) postumi di frattura gomito destro trattata chirurgicamente con limitazione*

funzionale antalgica.

Come evidenziato dall'Istituto, il procedimento per la definizione della domanda di pensione privilegiata del xxxxxxx è tuttora in corso e, di conseguenza, non è stato ancora adottato un provvedimento all'esito dello stesso.

Con ordinanza n.xxx all'esito della camera di consiglio del xxxxxxx, è stata accolta la domanda di sospensione cautelare, nelle more della definizione nel merito della questione controversa, del provvedimento di restituzione delle somme percepite a titolo di aspettativa.

All'udienza pubblica del 9 ottobre 2024, le parti si sono riportate alle conclusioni dei rispettivi scritti.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante la lettura del dispositivo in aula.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata "*disturbo dell'adattamento, cronico, con aspetti emotivi misti, in scarso compenso clinico e farmacologico*", ai fini del conseguimento della pensione privilegiata.

2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

3. Venendo all'esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'I.N.P.S. sul presupposto della mancanza di domanda amministrativa, va evidenziato che le SS.RR. di questa Corte con la sentenza

n.12/23, al cui contenuto si rimanda, hanno espresso il seguente principio di diritto, cui questo Giudice ritiene di aderire, «*è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata".*

Nel caso di specie, l'interesse al ricorso, ai fini del riconoscimento della P.P.O., è emerso a seguito del provvedimento del xxxxxxx adottato dal Ministero della Difesa sul presupposto del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, di diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*disturbo dell'adattamento, cronico, con aspetti emotivi misti, in scarso compenso clinico e farmacologico*".

Il ricorso dunque deve ritenersi ammissibile, senza che rilevi la circostanza che il provvedimento gravato sia stato adottato a valle dell'istanza presentata ai soli fini dell'equo indennizzo.

Va altresì affermata la legittimazione passiva dell'I.N.P.S., in quanto il ricorrente è cessato dal servizio in epoca successiva al 2010, anno di passaggio delle competenze in materia di liquidazione del trattamento pensionistico in capo all'allora I.N.P.D.A.P..

3.1 Ciò posto, reputa altresì questo Giudice che nessun rilievo, ai fini del decidere, assuma la circostanza che, come segnalato dall'Ente previdenziale,

sia tuttora in corso il procedimento a seguito dell'istanza presentata dal ricorrente in data xxxxxxx per il riconoscimento della P.P.O. sul presupposto della dipendenza da causa di servizio, oltre che della sopra citata patologia psichiatrica, di altre due infermità, ovvero *ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con non ottimale controllo dei valori tensivi; postumi di frattura gomito destro trattata chirurgicamente con limitazione funzionale antalgica*.

Come detto, infatti, oggetto del ricorso in esame è la domanda del xxxxxxx finalizzata al riconoscimento della dipendenza da servizio della sola patologia psichiatrica.

Né tanto meno, ritiene questo Giudice che sussistano ragioni di opportunità alla sospensione dell'odierno giudizio, tenuto conto che, in virtù del principio di unicità dell'accertamento (art. 12 del D.P.R. 461/2001), il giudizio dell'I.N.P.S., quantomeno con riferimento alla predetta infermità, non potrà che essere confermativo di quello già espresso dal Ministero.

4. Venendo al merito, va rammentato che l'art. 67, comma 1, del D.P.R. 1092/1973 prevede che "*Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione"*.

A norma dell'art. 64 del medesimo D.P.R. 1092/1973 le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della pensione privilegiata, occorre dunque accertare che l'infermità denunciata

derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno, concausa efficiente e determinante.

In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare l'effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.

Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l'occasione per l'insorgenza dell'infermità, ma esercitare in concreto una influenza giuridicamente rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso evolutivo, non essendo la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere della infermità e la prestazione del servizio sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione.

E' stato infatti condivisibilmente affermato che "… *è indubbio (come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte) che particolari accadimenti (ad esempio traumi) o modalità (ad esempio sforzi anomali, turni defatiganti) del servizio prestato possono porsi come (con)causa dell'insorgere di un'infermità o dell'aggravarsi di patologie pregresse o endogene, che avrebbero potuto rimanere latenti senza il servizio prestato; tuttavia, occorre una prova concreta (anche presuntiva) della presenza di un servizio anomalo e/o gravoso, in quanto detta (con)causalità va senz'altro esclusa in presenza di un lavoro svolto con modalità ordinarie*

(non particolarmente gravose), poiché in tal caso può presumersi che la patologia si sarebbe manifestata a prescindere dal servizio svolto, con l'ordinaria vita civile (c.d. "rischio generico"), non potendosi certo presumere che il malato non svolgesse alcuna attività fisica per tutta la vita. In quest'ultimo caso, il servizio non costituisce (con)causa efficiente e determinante dell'infermità, bensì semplice occasione dello slatentizzarsi del male, che avrebbe comunque avuto la sua fatale evoluzione con l'ordinaria vita civile, a prescindere dal servizio pubblico prestato.

Il preteso nesso di (con)causalità va allegato e provato con riferimento a circostanze "anomale" del servizio, ovvero a precise modalità o a precisi avvenimenti del servizio, dotati di concreta e determinante potenzialità causale rispetto alla malattia insorta (o al suo aggravarsi)" (cfr. Sez. Campania, n. 96/2017)

In buona sostanza, per assurgere a fattore efficiente e determinante, è necessario che il servizio sa stato svolto in condizioni di particolare gravosità "*… rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie*" (cfr. sentenza Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018).

5. Questo essendo il quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, ritiene questo Giudice che gli eventi attinenti al rapporto di lavoro con il Ministero della Difesa, invocati dal ricorrente, non possano ritenersi dotati del carattere di straordinarietà, e come tali non possano ritenersi idonei ad aver determinato l'insorgenza o lo sviluppo evolutivo della patologia denunciata.

6. Ed invero, come prospettato dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, l'infermità psichiatrica sofferta sarebbe da ricondurre alla condotta "persecutoria" del Ministero della Difesa che avrebbe adottato con accanimento ordini di servizio a catena, che prevedevano il trasferimento a xxxxxx e quindi l'imbarco sulla nave xxxxxx, senza tener conto del particolare stato d'animo del xxxxxx a causa del decesso del padre e dell'aggravamento delle condizioni di salute della madre.

L'assunto non è condivisibile, in quanto dall'analisi della documentazione in atti non si ravvedono nell'operato dall'Amministrazione deviazioni rispetto all'ordinario espletamento della potestà datoriale, propria di un apparato militare, quale appunto la Marina Militare, emergendo per contro elementi idonei a ricondurre la sofferenza emotiva ad eventi, pur significativamente impattanti sull'equilibrio psichico, estranei all'attività lavorativa.

Va inoltre evidenziato come la prospettazione del ricorrente appaia carente sotto il profilo della mancanza di elementi probatori idonei a corroborare l'intento persecutorio dell'Amministrazione, non essendo state fornite argomentazioni idonee a giustificare la sussistenza di un interesse del Ministero a creare una situazione conflittuale con il xxxxxxx.

7. Venendo in dettaglio all'esame delle doglianze del ricorrente, osserva questo Giudice che con la comunicazione mail dell'xxxxx l'Amministrazione ha chiesto ai militari in indirizzo di comunicare la conferma della disponibilità per la destinazione ad ufficio di Staff nell'ambito della Standing Nato xxxxx, di cui l'Italia assumeva il comando.

Trattasi dunque di mera richiesta di disponibilità trasmessa peraltro ad altri militari, oltre al xxxxxxx.

È evidente dunque che, ove non fosse avvenuto l'evento luttuoso che ha oggettivamente impedito un riscontro tempestivo alla richiesta, ben avrebbe potuto il ricorrente, in condizioni normali, far presente all'Amministrazione la sussistenza di impedimenti alla partecipazione alla missione, quali il godimento dei benefici di cui alla legge 104/92.

Inoltre, non può dubitarsi del fatto che la circostanza che la predetta comunicazione mail, trasmessa ai militari in indirizzo alle ore 11.17, sia stata inviata, come riferito nel ricorso, a poche ore di distanza dal decesso del padre del ricorrente debba ritenersi una mera coincidenza temporale, non potendo ragionevolmente ipotizzarsi che l'Amministrazione fosse già venuta a conoscenza dell'evento luttuoso, che avrebbe comunque comportato per il militare la fruizione di 10 giorni di congedo per gravi motivi.

Conseguentemente, non si ravvedono nell'episodio sopra ricostruito comportamenti non rientranti nel normale dispiegarsi del rapporto lavorativo.

8. Con riferimento ai successivi ordini di servizio, richiamati dal ricorrente, va evidenziato come il cambio di pianificazione con trasferimento a xxxxx, e successivo imbarco sulla nave xxxx (o.d.s. rispettivamente del x e del xxxxxx) siano stati adottati espressamente proprio a seguito della revoca dei benefici di cui alla l.104/92, a suo tempo concessi per le condizioni di salute del padre.

Inoltre, con riferimento alla Disposizione di cui all'ordine [di servizio] del giorno n.xxx del xxxxx, che a parere del ricorrente avrebbe determinato un demansionamento, trattasi ad evidenza di una misura, adottata a seguito della sospensione causa Covid del precedente o.d.s., di carattere provvisorio in vista del successivo imbarco sulla Nave xxxxx.

Ed infatti, con successivo o.d.s. del xxxxxx, è stato disposto l'imbarco del xxxxxxx dall'xxxxxx, trasferimento che, da quanto emerge dall'analisi della documentazione in atti, non sarebbe mai avvenuto per effetto delle condizioni di salute del ricorrente, cui sono stati concessi successivi giorni di convalescenza.

8.1. Dalla ricostruzione degli eventi sopra sunteggiata, ritiene questo Giudice che possa senz'altro escludersi una condotta dell'Amministrazione che abbia sviato dall'ordinaria gestione del rapporto di lavoro e che non sia stata ispirata, nell'assegnazione delle sedi di servizio, da mere considerazioni di carattere organizzativo.

Come detto, infatti, i trasferimenti sono stati disposti dopo la revoca dei benefici ex lege 104/92 concessi per lo stato di salute del padre del ricorrente.

Inoltre, non sono stati forniti elementi in grado di dimostrare che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell'aggravarsi delle condizioni di salute della madre del xxxxxxx dopo il decesso del padre e che abbia dunque in qualche modo adottato un comportamento persecutorio.

Risulta per contro che i benefici ex l.104/92 connessi allo stato di salute della madre del ricorrente siano stati concessi quantomeno a valle della visita da parte della competente Commissione della Asl di xxxxxxx come da verbale in data xxxxxxx e dunque in epoca di gran lunga successiva all'adozione dei sopra citati ordini di servizio e nell'arco temporale in cui lo stesso ricorrente si trovava già in stato di convalescenza.

9. Alla luce del quadro sopra riassunto, reputa questo Giudice che possa senza dubbio affermarsi che il dispiegarsi del rapporto del xxxxxxx con il datore di lavoro nel periodo di tempo oggetto di esame sia stato caratterizzato

da un ordinario andamento proprio di qualsiasi attività lavorativa, principalmente in un contesto, quale quello militare, caratterizzato da esigenze di cambio della sede di lavoro, e nel caso della Marina Militare, di periodi di imbarco.

Ritiene per contro questo Giudice che non possa escludersi che lo stato di sofferenza psichica del ricorrente possa ricondursi alla difficoltà di fronteggiare, in un contesto di particolare situazione di disagio personale riconducibile ad eventi della vita (morte del padre, aggravarsi dello stato di salute della madre), le esigenze connesse all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Forze Armate.

Illuminante in tal senso appare la lettura della consulenza di parte del xxxxx a firma del dott. Francesco Buono, specialista in medicina del Lavoro, rilasciata nell'ambito del procedimento dinanzi alla Commissione Medica xxxxx di xxxxx.

In particolare, si legge in tale relazione che il periziando riconduce il disturbo ansioso depressivo a condizioni stressogene, quali "… *instabilità delle sede lavorativa, sovraccarico di compiti per carenze di organico, lontananza dalla famiglia*…".

Trattasi ad evidenza di situazioni rientranti nelle ordinarie condizioni in cui viene a trovarsi un militare e come tali non possono assurgere a fattori di particolare gravosità delle condizioni lavorative, requisito richiesto per poter affermare che il servizio abbia svolto un ruolo efficace e determinante nell'insorgenza della patologia.

In buona sostanza, reputa questo Giudice che il fatto che le esigenze di trasferimento si siano manifestate occasionalmente in un particolare momento

della vita del ricorrente non costituisca circostanza sufficiente, in assenza di prova di deviazioni dal normale corso del rapporto lavorativo e di un intento persecutorio del datore di lavoro, per poter affermare la sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio.

10. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta le modalità di espletamento del procedimento avviato a seguito della richiesta di riesame del parere medico-legale espresso dalla C.M.O., nella misura in cui la commissione di Verifica di xxxxx non avrebbe tenuto in debito conto che il militare doveva essere sotto il controllo diretto della moglie, stante la gravità della sua condizione, come risulta indicato nel certificato medico dell'ASL dell'xxxx in possesso dell'amministrazione.

Al riguardo, questo Giudice non può rilevare come le doglianze in questione appaiano del tutto inconferenti rispetto al *thema decidendum*, che, come detto, è incentrato sull'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra l'infermità denunciata e il servizio, e non sulla circostanza, peraltro pacifica, che il militare fosse affetto da un significativo disturbo psichiatrico.

È evidente, dunque, che le modalità con le quali è stato svolto l'accertamento medico-legale della Commissione di Verifica dell'Ospedale Militare del xxxxx, che si è peraltro concluso con esito favorevole all'interessato (riconoscimento della inidoneità al servizio), non possono assumere alcuna rilevanza ai fini della definizione della questione controversa.

11. Del tutto infondate appaiono infine le censure avanzate nei confronti dell'operato del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, che ha adottato il parere poi recepito dal Ministero.

Ed infatti, pur a fronte di un'oggettiva sinteticità del parere, l'organo

consultivo ha correttamente escluso la sussistenza del nesso causale, riconducendo la patologia ad una condizione predisponente del militare.

Come ampiamente illustrato nei paragrafi che precedono, infatti, non sono stati forniti elementi in grado di dimostrare un atteggiamento persecutorio del datore di lavoro, e in particolare una trascuratezza del dovere di preservare le condizioni di salute del personale (art. 725 del T.U. 90/2010 citato dallo stesso ricorrente).

12. Il rigetto della domanda volta ad ottenere la Pensione Privilegiata comporta l'assorbimento dell'ordinanza cautelare n.xxxxx, con la quale era stata sospesa l'efficacia del provvedimento n.xxxx del xxxxxx, con il quale il Ministero ha disposto la restituzione delle somme riconosciute a titolo di aspettativa.

Per effetto del rigetto del ricorso, dunque, il predetto provvedimento ministeriale potrà tornare a spiegare i suoi effetti.

13. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite anche della fase cautelare.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37576,** lo rigetta.

Spese, comprensive della fase cautelare, compensate.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 9 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Andrea Costa

Depositata il 17.10.2024 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Andrea Costa

Depositata il 17.10.2024 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 17.10.2024 Il Funzionario

Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)